

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGLI OPERATORI ECONOMICI
ISTANZE DAL 30/3/2021 AL 28/5/2021**

Il **D.L. 22/3/2021 n. 41 (c.d. "Sostegni")** ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il contributo spetta ai soggetti:

- titolari di partita Iva;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario; con reddito agrario e ricavi **non superiori a 10 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019.

Il contributo, tuttavia, non spetta a:

- coloro che hanno cessato l'attività al 23 marzo 2021 o attivato la partita Iva dal 23 marzo 2021;
- enti pubblici;
- intermediari finanziari e holding (art. 162-bis Tuir).

Condizione per fruire del contributo è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l'anno 2020 abbia registrato un **calo di almeno il 30% rispetto al 2019**. A tal fine si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2019 hanno comunque diritto al contributo.

Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:

- 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi entro 100.000 euro;
- 50% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 40% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 400.002 e 1 milione di euro;
- 30% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- 20% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, anche per coloro che hanno attivato la partita Iva nel 2020, pari a **1.000 euro** per le persone fisiche e **2.000 euro** per gli altri soggetti.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

In alternativa all'erogazione, il contributo può essere riconosciuto, a scelta irrevocabile del contribuente, come credito di imposta utilizzabile solo in compensazione. In questo caso non si applicano la preclusione alla compensazione da ruoli definitivi (art. 31, co. 1, D.L. 78/2010), il limite dell'importo annuale alle compensazioni (art. 34, L. 388/2000), il limite dell'importo annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta (art. 1, comma 53, L. 244/2007).

Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 deve essere presentata apposita **istanza per il riconoscimento del contributo**, esclusivamente in via telematica nell'[area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"](#), anche tramite intermediari abilitati.

Link di riferimento:

[Provvedimento, modello e specifiche tecniche](#)

[Comunicato stampa](#)

[Guida sul contributo a fondo perduto](#)

Aggiornato al 26 marzo 2021